



2018/0209(COD)

16.10.2018

PARERE

della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

destinato alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) e abroga il regolamento (UE) n. 1293/2013
(COM(2018)0385 – C8-0249/2018 – 2018/0209(COD))

Relatore per parere: Czesław Adam Siekierski

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

Il programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE), stabilito con regolamento (UE) n. 1293/2013 per il periodo 2014-2020, è l'ultimo di una serie di programmi mediante i quali da 25 anni l'Unione sostiene l'attuazione delle priorità legislative e strategiche in questi settori. Attraverso la sua funzione catalizzatrice, il programma sostiene azioni su scala ridotta che mirano ad avviare, ampliare o promuovere pratiche di produzione, distribuzione e consumo sostenibili.

Il regolamento proposto, che mira a istituire un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) a partire dal 2021, va sostenuto in considerazione dell'utilità del programma come risposta ai bisogni e ai problemi sul fronte del clima e dell'ambiente. La lotta ai cambiamenti climatici è una delle più importanti sfide globali e richiede una risposta coordinata e ambiziosa.

Le modifiche proposte riguardano in particolare gli aspetti descritti in appresso.

– Chiarimento degli obiettivi generali e specifici del programma

Il programma dovrebbe contribuire al passaggio a un'economia sostenibile, circolare, efficiente in termini di energia e risorse, a basse emissioni di carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici, anche mediante la transizione verso un sistema energetico altamente efficiente e basato sulle energie rinnovabili. È opportuno inserire un riferimento al sostegno di Natura 2000 e alla lotta al degrado degli ecosistemi, come pure alla necessità di un elevato livello di protezione dell'ambiente e di ambiziose azioni per il clima. Il programma dovrebbe inoltre sostenere una migliore governance ambientale e in materia di clima a tutti i livelli, compresa una maggiore partecipazione della società civile, delle ONG e degli attori locali. Negli obiettivi specifici del programma dovrebbero essere inseriti riferimenti a pratiche agricole e sistemi alimentari sostenibili, come pure all'agricoltura, all'orticoltura, alla silvicoltura e alla pesca. Inoltre il programma non deve compromettere gli obiettivi di altre normative e politiche dell'Unione.

– Struttura del programma

Il settore "Ambiente" dovrebbe includere anche le pratiche agricole sostenibili, tra cui la biodiversità agricola e dei suoli, la cattura del carbonio, il monitoraggio dei suoli e la tutela dei suoli e delle acque.

– Criteri di attribuzione

I progetti finanziati dal programma devono contribuire in modo significativo al conseguimento di almeno uno degli obiettivi di cui all'articolo 3 del regolamento proposto e non devono pregiudicare altre normative e priorità strategiche dell'Unione, segnatamente l'efficienza delle risorse e la produzione alimentare. Inoltre deve essere data priorità ai progetti con il maggior potenziale in termini di partecipazione della società civile, dei proprietari terrieri e degli attori dell'agricoltura, dell'orticoltura e della silvicoltura, nonché di cooperazione intelligente con essi. La Commissione deve assicurare l'equilibrio geografico dei progetti finanziati dal programma.

– Costi ammissibili relativi all'acquisto di terreni

In passato sono stati acquistati o espropriati lotti agricoli impiegando i finanziamenti LIFE, il che ha creato controversie pubbliche. L'acquisto di terreni dovrebbe costituire l'unico mezzo per ottenere il risultato desiderato. Al fine di conseguire gli obiettivi di conservazione, si dovrebbe preferire la cooperazione con gli agricoltori.

– Programmazione, sorveglianza, comunicazione e valutazione

La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, i programmi di lavoro pluriennali per il programma LIFE. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui al nuovo articolo proposto, in linea con il programma LIFE in vigore. Il comitato LIFE dovrebbe essere mantenuto. La Commissione garantisce un'adeguata consultazione dei colegislatori e dei portatori di interessi in sede di elaborazione dei programmi di lavoro.

La valutazione intermedia del programma è accompagnata, se del caso, da una proposta di modifica del regolamento proposto. La Commissione rende disponibili al pubblico i risultati delle valutazioni. Le valutazioni riguardano altresì le sinergie tra il programma e altri programmi dell'Unione complementari nonché tra i sottoprogrammi.

EMENDAMENTI

La commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale invita la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 1

Testo della Commissione

(1) Le politiche e la legislazione in materia di ambiente e clima e quelle pertinenti in materia di energia pulita dell'Unione hanno migliorato in modo sostanziale lo stato dell'ambiente. Restano tuttavia importanti sfide ambientali e climatiche che, se non affrontate, avranno notevoli conseguenze negative per l'Unione e il benessere dei suoi cittadini.

Emendamento

(1) Le politiche e la legislazione in materia di ambiente e clima e quelle pertinenti in materia di energia pulita dell'Unione hanno migliorato in modo sostanziale lo stato dell'ambiente.
L'integrazione di misure ambientali in altri settori strategici, quali l'agricoltura e l'energia, consente di migliorare lo stato dell'ambiente. Restano tuttavia importanti

sfide ambientali e climatiche che, se non affrontate, avranno notevoli conseguenze negative per l'Unione e il benessere dei suoi cittadini.

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 3

Testo della Commissione

(3) **Perseguendo la realizzazione** degli obiettivi e dei traguardi dell'Unione stabiliti dalla legislazione, dalle politiche, dai piani e dagli impegni internazionali in materia di ambiente, clima e da quelli correlati in materia di energia pulita, il programma dovrebbe contribuire al passaggio a un'economia pulita, circolare, efficiente in termini di energia, a basse emissioni di carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici, alla tutela e al miglioramento della qualità dell'ambiente e all'interruzione e all'inversione del processo di perdita della biodiversità, mediante interventi diretti o sostenendo l'integrazione dei suddetti obiettivi in altre politiche.

Emendamento

(3) **Il perseguimento** degli obiettivi e dei traguardi dell'Unione stabiliti dalla legislazione, dalle politiche, dai piani e dagli impegni internazionali in materia di ambiente, clima e da quelli correlati in materia di energia pulita **deve essere rispettato**. Il programma dovrebbe contribuire al passaggio a un'economia pulita, circolare, efficiente in termini di energia, **tecnologicamente avanzata**, a basse emissioni di carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici, alla tutela e al miglioramento della qualità dell'ambiente e all'interruzione e all'inversione del processo di perdita della biodiversità, mediante interventi diretti o sostenendo l'integrazione dei suddetti obiettivi in altre politiche.

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 5

Testo della Commissione

(5) Il programma dovrebbe concorrere allo sviluppo sostenibile e al conseguimento degli obiettivi e dei traguardi stabiliti dalla legislazione, dalle strategie, dai piani e dagli impegni internazionali dell'Unione in materia di ambiente, clima e da quelli pertinenti in materia di energia pulita, in particolare l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo

Emendamento

(5) Il programma dovrebbe concorrere allo sviluppo sostenibile e al conseguimento degli obiettivi e dei traguardi stabiliti dalla legislazione, dalle strategie, dai piani e dagli impegni internazionali dell'Unione in materia di ambiente, clima e da quelli pertinenti in materia di energia pulita, in particolare l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo

sviluppo sostenibile⁸, la convenzione sulla diversità biologica⁹ e l'accordo di Parigi adottato nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici¹⁰ ("accordo di Parigi sui cambiamenti climatici").

⁸ Agenda 2030, risoluzione adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015.

⁹ Decisione 93/626/CEE del Consiglio, del 25 ottobre 1993, relativa alla conclusione della convenzione sulla diversità biologica (GU L 309 del 13.12.1993, pag. 1).

¹⁰ GU L 282 del 19.10.2016, pag. 4.

sviluppo sostenibile⁸, la convenzione sulla diversità biologica⁹ e l'accordo di Parigi adottato nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici¹⁰ ("accordo di Parigi sui cambiamenti climatici"), ***che rivestono la massima importanza.***

⁸ Agenda 2030, risoluzione adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015.

⁹ Decisione 93/626/CEE del Consiglio, del 25 ottobre 1993, relativa alla conclusione della convenzione sulla diversità biologica (GU L 309 del 13.12.1993, pag. 1).

¹⁰ GU L 282 del 19.10.2016, pag. 4.

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 6

Testo della Commissione

(6) Per realizzare gli obiettivi di portata più generale, è particolarmente importante attuare il pacchetto sull'economia circolare¹¹, il quadro 2030 per il clima e l'energia^{12,13,14}, la legislazione dell'Unione a tutela della natura¹⁵, nonché le relative politiche^{16,17,18,19,20}.

¹¹ COM(2015) 614 final del 2 dicembre 2015.

¹² Quadro 2030 per il clima e l'energia, COM(2014) 15 del 22 gennaio 2014.

¹³ Strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici, COM(2013) 216 final del 16 aprile 2013.

¹⁴ Energia pulita per tutti gli europei, COM(2016) 860 del 30 novembre 2016.

¹⁵ Un piano d'azione per la natura, i cittadini e l'economia, COM(2017) 198 del

Emendamento

(6) Per realizzare gli obiettivi di portata più generale, è particolarmente importante attuare il pacchetto sull'economia circolare¹¹, il quadro 2030 per il clima e l'energia^{12,13,14}, la legislazione dell'Unione a tutela della natura¹⁵, nonché le relative politiche^{16,17,18,19,20}, ***inclusa la strategia per la bioeconomia^{20 bis}.***

¹¹ COM(2015) 614 final del 2 dicembre 2015.

¹² Quadro 2030 per il clima e l'energia, COM(2014) 15 del 22 gennaio 2014.

¹³ Strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici, COM(2013) 216 final del 16 aprile 2013.

¹⁴ Energia pulita per tutti gli europei, COM(2016) 860 del 30 novembre 2016.

¹⁵ Un piano d'azione per la natura, i cittadini e l'economia, COM(2017) 198 del

27 aprile 2017.

¹⁶ Programma "Aria pulita" per l'Europa, COM(2013) 918 del 18 dicembre 2013.

¹⁷ Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

¹⁸ Strategia tematica per la protezione del suolo, COM(2006) 231 definitivo.

¹⁹ Strategia europea per una mobilità a basse emissioni, COM(2016) 501 final del 20 luglio 2016.

²⁰ Piano d'azione sull'infrastruttura per i combustibili alternativi, a norma dell'articolo 10, paragrafo 6, della direttiva 2014/94/UE, dell'8.11.2017.

27 aprile 2017.

¹⁶ Programma "Aria pulita" per l'Europa, COM(2013) 918 del 18 dicembre 2013.

¹⁷ Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

¹⁸ Strategia tematica per la protezione del suolo, COM(2006) 231 definitivo.

¹⁹ Strategia europea per una mobilità a basse emissioni, COM(2016) 501 final del 20 luglio 2016.

²⁰ Piano d'azione sull'infrastruttura per i combustibili alternativi, a norma dell'articolo 10, paragrafo 6, della direttiva 2014/94/UE, dell'8.11.2017.

^{20 bis} L'innovazione per una crescita sostenibile: una bioeconomia per l'Europa, COM(2012) 60 final, 13 febbraio 2012.

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 7

Testo della Commissione

(7) Per onorare gli impegni assunti nel quadro dell'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, l'Unione deve trasformarsi in una società efficiente in termini di energia, a basse emissioni di carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici. Perché avvenga tale trasformazione occorre agire, in particolare nei settori più responsabili degli attuali livelli di produzione di CO₂ e d'inquinamento, in modo da contribuire ad attuare il quadro 2030 per il clima e l'energia e i piani nazionali integrati per l'energia e il clima e a preparare la strategia dell'Unione a orizzonte 2050 e oltre. Il programma dovrebbe anche includere

Emendamento

(7) Per onorare gli impegni assunti nel quadro dell'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, ***che devono essere rispettati***, l'Unione deve trasformarsi in una società efficiente in termini di energia, a basse emissioni di carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici. Perché avvenga tale trasformazione occorre agire, in particolare nei settori più responsabili degli attuali livelli di produzione di CO₂ e d'inquinamento, in modo da contribuire ad attuare il quadro 2030 per il clima e l'energia e i piani nazionali integrati per l'energia e il clima e a preparare la strategia dell'Unione a orizzonte 2050 e oltre. Il programma dovrebbe anche includere

misure che concorrono ad attuare la politica dell'Unione di adattamento al cambiamento del clima per ridurre la vulnerabilità agli effetti negativi di questo fenomeno.

misure che concorrono ad attuare la politica dell'Unione di adattamento al cambiamento del clima per ridurre la vulnerabilità agli effetti negativi di questo fenomeno *nonché per prevenire e contrastare le catastrofi da esso causate.*

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 8

Testo della Commissione

(8) La transizione all'energia pulita è un contributo fondamentale alla mitigazione dei cambiamenti climatici che apporta benefici collaterali per l'ambiente. Le azioni intese a creare capacità a sostegno della transizione all'energia pulita, finanziate fino al 2020 nel quadro di Orizzonte 2020, dovrebbero essere integrate nel programma perché non sono intese a finanziare l'eccellenza e generare innovazione, ma a favorire l'utilizzo di tecnologie già disponibili che contribuiranno alla mitigazione dei cambiamenti climatici. Includere nel programma le suddette attività di creazione di capacità offre la possibilità di sviluppare sinergie tra i sottoprogrammi e aumentare la coerenza complessiva dei finanziamenti dell'Unione. È pertanto auspicabile che si raccolgano e si divulgino i dati sull'utilizzo nei progetti LIFE delle soluzioni esistenti di ricerca e innovazione, anche risultanti dal programma Orizzonte Europa e dai programmi che lo hanno preceduto.

Emendamento

(8) La transizione all'energia pulita è un contributo fondamentale alla mitigazione *e all'attenuazione* dei cambiamenti climatici che apporta benefici collaterali per l'ambiente. Le azioni intese a creare capacità a sostegno della transizione all'energia pulita, finanziate fino al 2020 nel quadro di Orizzonte 2020, dovrebbero essere integrate nel programma perché non sono intese a finanziare l'eccellenza e generare innovazione, ma a favorire l'utilizzo di tecnologie già disponibili che contribuiranno alla mitigazione *e all'attenuazione* dei cambiamenti climatici. Includere nel programma le suddette attività di creazione di capacità offre la possibilità di sviluppare sinergie tra i sottoprogrammi *incoraggiando il finanziamento multifondo* e aumentare la coerenza complessiva dei finanziamenti dell'Unione. È pertanto auspicabile che si raccolgano e si divulgino i dati sull'utilizzo nei progetti LIFE delle soluzioni esistenti di ricerca e innovazione, anche risultanti dal programma Orizzonte Europa e dai programmi che lo hanno preceduto.

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 9

(9) Dalle valutazioni dell'impatto del pacchetto legislativo "Energia pulita" si stima che per realizzare gli obiettivi **che l'Unione si è posta** per il 2030 in questo campo sono necessari investimenti extra pari a 177 miliardi di EUR annui nel periodo 2021-2030. Mancano soprattutto investimenti nella decarbonizzazione degli edifici (efficienza energetica e fonti rinnovabili di energia **su piccola scala**), settore in cui è necessario dirigere i capitali in progetti diffusamente distribuiti. Uno degli obiettivi del sottoprogramma Transizione all'energia pulita consiste nel creare capacità di sviluppo e aggregazione di progetti, il che consentirebbe anche di assorbire i finanziamenti erogati dai Fondi strutturali e d'investimento europei e stimolare gli investimenti nell'energia pulita usando anche gli strumenti finanziari offerti nel quadro di InvestEU.

(9) Dalle valutazioni dell'impatto del pacchetto legislativo "Energia pulita" si stima che per realizzare gli obiettivi **dell'Unione proposti dalla Commissione** per il 2030 in questo campo sono necessari investimenti extra pari a 177 miliardi di EUR annui nel periodo 2021-2030. **Tali obiettivi sono stati innalzati dai colegislatori all'atto della finalizzazione della direttiva sulla promozione delle energie rinnovabili e della direttiva sull'efficienza energetica al fine di avvicinare gli obiettivi dell'Unione agli impegni da essa assunti nell'ambito dell'accordo di Parigi.** Mancano soprattutto investimenti nella decarbonizzazione degli edifici (efficienza energetica e fonti rinnovabili di energia **decentralizzate, in particolare dedicate ai consumi energetici per il riscaldamento e la climatizzazione**), settore in cui è necessario dirigere i capitali in progetti diffusamente distribuiti, **ad esempio promuovendo progetti pilota basati su piccoli conglomerati urbani.** Uno degli obiettivi del sottoprogramma Transizione all'energia pulita consiste nel creare capacità di sviluppo e aggregazione di progetti, il che consentirebbe anche di assorbire i finanziamenti erogati dai Fondi strutturali e d'investimento europei e stimolare gli investimenti nell'energia pulita usando anche gli strumenti finanziari offerti nel quadro di InvestEU.

Motivazione

La decarbonizzazione del settore delle costruzioni è un passo essenziale per raggiungere gli obiettivi climatici e energetici dell'UE e, quindi, per riuscire a rispettare gli obiettivi dell'accordo di Parigi. Tuttavia si ritiene importante porre una maggiore attenzione ai consumi energetici per il riscaldamento e la climatizzazione, che rappresentano una parte importante dei consumi energetici europei.

Emendamento 8

Proposta di regolamento

Considerando 12

Testo della Commissione

(12) L'ultimo riesame dell'attuazione delle politiche ambientali dell'Unione²¹ indica che è necessario compiere progressi decisi per accelerare l'attuazione dell'acquis e l'integrazione degli obiettivi ambientali e climatici nelle altre politiche. Il programma dovrebbe perciò fungere da catalizzatore dei progressi necessari sviluppando, sperimentando e riproducendo nuovi approcci; sostenendo l'elaborazione, la sorveglianza e il riesame della normativa, rafforzando la partecipazione dei portatori di interessi, mobilitando investimenti provenienti da tutti i programmi d'investimento dell'Unione o da altre fonti di finanziamento e sostenendo le azioni intese a sormontare i vari ostacoli che si frappongono alla piena attuazione dei principali piani imposti dalla legislazione ambientale.

²¹ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, "Riesame dell'attuazione delle politiche ambientali dell'UE: sfide comuni e indicazioni su come unire gli sforzi per conseguire risultati migliori" (COM(2017) 63 final del 3 febbraio 2017).

Emendamento

(12) L'ultimo riesame dell'attuazione delle politiche ambientali dell'Unione²¹ indica che è necessario compiere progressi decisi per accelerare l'attuazione dell'acquis e l'integrazione degli obiettivi ambientali e climatici nelle altre politiche. Il programma dovrebbe perciò fungere da catalizzatore **essenziale** dei progressi necessari sviluppando, sperimentando e riproducendo nuovi approcci, sostenendo l'elaborazione, la sorveglianza e il riesame della normativa, **promuovendo una maggiore sensibilizzazione e comunicazione, sviluppando una buona governance**, rafforzando la partecipazione dei portatori di interessi, mobilitando investimenti provenienti da tutti i programmi d'investimento dell'Unione o da altre fonti di finanziamento e sostenendo le azioni intese a sormontare i vari ostacoli che si frappongono alla piena attuazione dei principali piani imposti dalla legislazione ambientale.

²¹ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, "Riesame dell'attuazione delle politiche ambientali dell'UE: sfide comuni e indicazioni su come unire gli sforzi per conseguire risultati migliori" (COM(2017) 63 final del 3 febbraio 2017).

Motivazione

Un miglioramento della governance, in particolare attraverso la sensibilizzazione e il coinvolgimento delle parti interessate, è fondamentale per conseguire gli obiettivi ambientali; tali priorità erano espressamente citate nel precedente programma LIFE.

Emendamento 9

Proposta di regolamento

Considerando 13

Testo della Commissione

(13) Per interrompere e invertire il processo di perdita della biodiversità, ivi compreso negli ecosistemi *marini*, occorre sostenere l'elaborazione, l'attuazione, la garanzia del rispetto e la valutazione della legislazione e delle politiche dell'Unione pertinenti, tra cui la strategia dell'Unione sulla biodiversità fino al 2020²², la direttiva 92/43/CEE del Consiglio²³, la direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio²⁴, e il regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁵, in particolare raccogliendo gli elementi fattuali necessari ad elaborare e attuare le politiche e mettendo a punto, sperimentando, dimostrando e applicando le migliori prassi e soluzioni su piccola scala o adattate ai contesti locali, regionali o nazionali, ivi compresi approcci integrati all'attuazione dei quadri di azione prioritaria preparati in base alla direttiva 92/43/CEE. L'Unione dovrebbe verificare la spesa relativa alla biodiversità per rispettare gli obblighi di comunicazione che le incombono a norma della convenzione sulla diversità biologica. Dovrebbero essere rispettati anche gli obblighi di verifica a norma di altra pertinente legislazione dell'Unione.

²² COM(2011) 244 final.

²³ Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

²⁴ Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010,

Emendamento

(13) Per interrompere e invertire il processo di perdita della biodiversità, ivi compreso negli ecosistemi *acquatici*, occorre sostenere l'elaborazione, l'attuazione, la garanzia del rispetto e la valutazione della legislazione e delle politiche dell'Unione pertinenti, tra cui la strategia dell'Unione sulla biodiversità fino al 2020²², la direttiva 92/43/CEE del Consiglio²³, la direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio²⁴, e il regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁵, in particolare raccogliendo gli elementi fattuali necessari ad elaborare e attuare le politiche e mettendo a punto, sperimentando, dimostrando e applicando le migliori prassi e soluzioni su piccola scala o adattate ai contesti locali, regionali o nazionali, ivi compresi approcci integrati all'attuazione dei quadri di azione prioritaria preparati in base alla direttiva 92/43/CEE. L'Unione dovrebbe verificare la spesa relativa alla biodiversità per rispettare gli obblighi di comunicazione che le incombono a norma della convenzione sulla diversità biologica. Dovrebbero essere rispettati anche gli obblighi di verifica a norma di altra pertinente legislazione dell'Unione.

²² COM(2011) 244 final.

²³ Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

²⁴ Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010,

pag. 7).

²⁵ Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive (GU L 317 del 4.11.2014, pag. 35);

pag. 7).

²⁵ Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive (GU L 317 del 4.11.2014, pag. 35);

Emendamento 10

Proposta di regolamento Considerando 16

Testo della Commissione

(16) Per promuovere l'economia circolare serve un cambio di mentalità nel modo di progettare, produrre, consumare e smaltire i materiali e i prodotti, inclusa la plastica. Il programma dovrebbe contribuire alla transizione a un modello di economia circolare finanziando vari soggetti (imprese, autorità pubbliche e consumatori), in particolare tramite l'applicazione, lo sviluppo e la riproduzione delle migliori tecniche, prassi e soluzioni adattate ai contesti locali, regionali o nazionali, anche per mezzo di approcci integrati all'attuazione dei piani di gestione e prevenzione dei rifiuti. Il sostegno all'attuazione della strategia sulla plastica può tradursi in particolare nella ricerca di soluzioni al problema dei rifiuti *marini*.

Emendamento 11

Proposta di regolamento Considerando 19

Testo della Commissione

(19) La protezione e il ripristino dell'ambiente *marino* è uno dei grandi obiettivi della politica ambientale dell'Unione. Il programma dovrebbe sostenere: la gestione, la conservazione, il

Emendamento

(16) Per promuovere l'economia circolare serve un cambio di mentalità nel modo di progettare, produrre, consumare e smaltire i materiali e i prodotti, inclusa la plastica. Il programma dovrebbe contribuire alla transizione a un modello di economia circolare finanziando vari soggetti (imprese, autorità pubbliche e consumatori), in particolare tramite l'applicazione, lo sviluppo e la riproduzione delle migliori tecniche, prassi e soluzioni adattate ai contesti locali, regionali o nazionali, anche per mezzo di approcci integrati all'attuazione dei piani di gestione e prevenzione dei rifiuti. Il sostegno all'attuazione della strategia sulla plastica può tradursi in particolare nella ricerca di soluzioni al problema dei rifiuti *nell'ambiente acquatico*.

Emendamento

(19) La protezione e il ripristino dell'ambiente *acquatico* è uno dei grandi obiettivi della politica ambientale dell'Unione. Il programma dovrebbe sostenere: la gestione, la conservazione, il

ripristino e il monitoraggio della biodiversità e degli ecosistemi *marini*, in particolare nei siti Natura 2000, e la protezione delle specie conformemente ai quadri d'azione prioritaria istituiti in applicazione della direttiva 92/43/CEE; il raggiungimento di un buono stato ecologico, in linea con la direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio²⁸; la difesa di mari puliti e sani; l'attuazione della strategia europea per la plastica in un'economia circolare, in particolare per far fronte al problema degli attrezzi da pesca persi in mare e dei rifiuti marini; la partecipazione dell'Unione alla governance internazionale degli oceani, indispensabile per realizzare gli obiettivi dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile e per garantire la salute degli oceani a beneficio delle generazioni future. I progetti strategici integrati e i progetti strategici di tutela della natura del programma dovrebbero includere azioni atte a proteggere l'ambiente *marino*.

²⁷ Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino) (GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19).

Emendamento 12

Proposta di regolamento Considerando 20

Testo della Commissione

(20) Per migliorare la governance dell'ambiente, dei cambiamenti climatici e degli aspetti correlati della transizione all'energia pulita occorre coinvolgere la società civile, e per far ciò occorre accrescere la consapevolezza del pubblico,

ripristino e il monitoraggio della biodiversità e degli ecosistemi *acquatici*, in particolare nei siti Natura 2000, e la protezione delle specie conformemente ai quadri d'azione prioritaria istituiti in applicazione della direttiva 92/43/CEE; il raggiungimento di un buono stato ecologico, in linea con la direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio²⁸; la difesa di mari puliti e sani; l'attuazione della strategia europea per la plastica in un'economia circolare, in particolare per far fronte al problema degli attrezzi da pesca persi in mare e dei rifiuti marini; la partecipazione dell'Unione alla governance internazionale degli oceani, indispensabile per realizzare gli obiettivi dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile e per garantire la salute degli oceani a beneficio delle generazioni future. I progetti strategici integrati e i progetti strategici di tutela della natura del programma dovrebbero includere azioni atte a proteggere l'ambiente *acquatico*.

²⁷ Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino) (GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19).

Emendamento

(20) Per migliorare la governance dell'ambiente, dei cambiamenti climatici e degli aspetti correlati della transizione all'energia pulita occorre coinvolgere la società civile, e per far ciò occorre accrescere la consapevolezza del pubblico,

l'impegno dei consumatori e la partecipazione dei portatori di interessi, comprese le organizzazioni non governative, alle consultazioni e all'attuazione delle politiche.

anche attraverso una strategia di comunicazione che tenga conto dei nuovi media e dei social network e che accresca l'impegno dei consumatori e la partecipazione dei portatori di interessi, comprese le organizzazioni non governative, alle consultazioni e all'attuazione delle politiche.

Motivazione

Si ritiene importante esplicitare la necessità di una comunicazione moderna.

Emendamento 13

Proposta di regolamento Considerando 22

Testo della Commissione

(22) Il programma dovrebbe preparare gli operatori del mercato e sostenerli nel passaggio a un'economia pulita, circolare, efficiente in termini di energia, a basse emissioni di carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici, sperimentando nuove opportunità commerciali, migliorando le competenze professionali, facilitando l'accesso dei consumatori a prodotti e servizi sostenibili, coinvolgendo e responsabilizzando chi ha potere d'influenza e sperimentando nuovi metodi per adattare i processi esistenti e il tessuto imprenditoriale. Per favorire la penetrazione nel mercato da parte di soluzioni sostenibili, è opportuno promuovere l'accettazione del pubblico in generale e l'impegno dei consumatori.

Emendamento

(22) Il programma dovrebbe preparare gli operatori del mercato e sostenerli nel passaggio a un'economia pulita, circolare, efficiente in termini di energia, a basse emissioni di carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici ***attraverso l'uso sostenibile delle risorse naturali esistenti nonché*** sperimentando nuove opportunità commerciali, migliorando le competenze professionali, facilitando l'accesso dei consumatori a prodotti e servizi sostenibili, coinvolgendo e responsabilizzando chi ha potere d'influenza e sperimentando nuovi metodi per adattare i processi esistenti e il tessuto imprenditoriale. Per favorire la penetrazione nel mercato da parte di soluzioni sostenibili, ***in particolare lo sviluppo di tecnologie energetiche innovative e rinnovabili***, è opportuno promuovere l'accettazione del pubblico in generale e l'impegno dei consumatori.

Motivazione

Grazie agli sviluppi tecnologici, di mercato e (anche) al supporto pubblico, negli ultimi 10 anni i costi di installazione di sistemi di energia rinnovabile sono scesi moltissimo. Dobbiamo continuare in questa direzione per permettere di sviluppare completamente il potenziale

energetico europeo, valutando fonti energetiche alternative oggi ancora poco utilizzate (come l'energia marina o la geotermia) e sviluppando l'indipendenza energetica dell'UE da paesi terzi.

Emendamento 14

Proposta di regolamento Considerando 24

Testo della Commissione

(24) ***Tenuto conto dell'importanza di*** affrontare i cambiamenti climatici in linea con ***l'impegno assunto dall'Unione*** di attuare l'accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il programma contribuirà a integrare le azioni per il clima e a far sì che gli obiettivi climatici assorbano nel complesso il 25% della spesa iscritta a bilancio dell'Unione. Le azioni intraprese nell'ambito del programma dovrebbero far sì che il 61% della dotazione finanziaria totale del programma sia dedicato agli obiettivi climatici. Le azioni saranno individuate durante il processo di preparazione e attuazione, e saranno riesaminate nell'ambito dei processi di valutazione e riesame.

Emendamento

(24) ***La lotta ai cambiamenti climatici è una delle più importanti sfide globali e richiede una risposta coordinata e ambiziosa. L'Unione deve*** affrontare i cambiamenti climatici in linea con ***il proprio impegno*** di attuare l'accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite; il programma contribuirà a integrare le azioni per il clima e ***l'ambiente e*** a far sì che gli obiettivi climatici e ***ambientali*** assorbano nel complesso il 25 % della spesa iscritta a bilancio dell'Unione. Le azioni intraprese nell'ambito del programma dovrebbero far sì che il 61% della dotazione finanziaria totale del programma sia dedicato agli obiettivi climatici. Le azioni saranno individuate durante il processo di preparazione e attuazione, e saranno riesaminate nell'ambito dei processi di valutazione e riesame.

Emendamento 15

Proposta di regolamento Considerando 25

Testo della Commissione

(25) In sede di attuazione del programma è opportuno tenere in considerazione la strategia per le regioni ultraperiferiche²⁸, in virtù dell'articolo 349 del TFUE e delle esigenze specifiche e vulnerabilità di queste regioni. Si dovrebbe tenere conto anche delle politiche

Emendamento

(25) In sede di attuazione del programma è opportuno tenere in considerazione la strategia per le regioni ultraperiferiche²⁸, in virtù dell'articolo 349 del TFUE e delle esigenze specifiche e vulnerabilità di queste regioni. Si dovrebbe tenere conto anche delle politiche

dell'Unione diverse da quelle in materia di ambiente, clima e da quelle pertinenti in materia di transizione all'energia pulita.

²⁸ COM(2017) 623 final del 24 ottobre 2017.

dell'Unione diverse da quelle in materia di ambiente, clima, **economia circolare** e da quelle pertinenti in materia di transizione all'energia pulita.

²⁸ COM(2017) 623 final del 24 ottobre 2017.

Emendamento 16

Proposta di regolamento Considerando 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(26 bis) *La valutazione del presente regolamento fornirà le informazioni necessarie al processo decisionale per migliorare il programma, ove necessario. Oltre a valutare il conseguimento, da parte del programma, dell'obiettivo di cui all'articolo 3 del presente regolamento, è opportuno rivolgere particolare attenzione alla procedura di domanda, al fine di assicurare che tutti i progetti pertinenti abbiano accesso ai fondi in oggetto. È di particolare importanza garantire che la partecipazione delle comunità locali e della società civile sia pratica e agevole.*

Emendamento 17

Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1) "progetti strategici di tutela della natura", i progetti che sostengono il conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di natura e di biodiversità attuando negli Stati membri programmi di azione coerenti per integrare tali obiettivi e priorità nelle altre politiche e negli strumenti di finanziamento, anche attraverso l'attuazione coordinata dei

(1) "progetti strategici di tutela della natura", i progetti che sostengono il conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di natura e di biodiversità, **stabiliti in particolare dalla direttiva 2009/147/CE e dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio**, attuando negli Stati membri programmi di azione coerenti per integrare tali obiettivi e priorità nelle altre politiche e

quadri di azione prioritaria istituiti in applicazione della direttiva 92/43/CEE;

negli strumenti di finanziamento, anche attraverso l'attuazione coordinata dei quadri di azione prioritaria istituiti in applicazione della direttiva 92/43/CEE;

Emendamento 18

Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 4

Testo della Commissione

(4) "progetti di azione standard", i progetti diversi dai progetti strategici integrati, dai progetti strategici di tutela della natura o dai progetti di assistenza tecnica, che perseguono gli obiettivi specifici del programma di cui all'articolo 3, paragrafo 2;

Emendamento

(4) "progetti di azione standard", i progetti diversi dai progetti strategici integrati, dai progetti strategici di tutela della natura o dai progetti di assistenza tecnica, **quali i progetti "dal basso verso l'alto" (progetti di sviluppo locale di tipo partecipativo, CLLD)**, che perseguono gli obiettivi specifici del programma di cui all'articolo 3, paragrafo 2;

Emendamento 19

Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. L'obiettivo generale del programma consiste nel contribuire al passaggio a un'economia **pulita**, circolare, efficiente in termini di energia, a basse emissioni di carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici, anche mediante la transizione **all'energia pulita, contribuire alla** tutela e **al** miglioramento della qualità dell'ambiente e **all'**interruzione e **all'**inversione del processo di perdita della biodiversità, in modo da favorire **lo sviluppo sostenibile**.

Emendamento

1. L'obiettivo generale del programma consiste nel contribuire al passaggio a un'economia **sostenibile**, circolare, efficiente in termini di **risorse ed** energia, a basse emissioni di carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici, anche mediante la transizione **a un sistema energetico altamente efficiente basato sulle fonti rinnovabili, nonché nel garantire la** tutela e **il** miglioramento della qualità dell'ambiente e **l'**interruzione e **l'**inversione del processo di perdita della biodiversità, **inclusi il sostegno a Natura 2000 e la lotta al degrado degli ecosistemi**, in modo da favorire **un elevato livello di tutela ambientale e un'ambiziosa azione per il clima. Il programma sostiene inoltre una migliore governance ambientale e in**

materia di clima a tutti i livelli, compresa una maggiore partecipazione della società civile, delle ONG e degli attori locali.

Emendamento 20

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

(a) sviluppare, dimostrare e promuovere tecniche e approcci innovativi per raggiungere gli obiettivi della legislazione e delle politiche dell'Unione in materia di ambiente e azione per il clima, anche la transizione all'energia pulita, *e* contribuire all'applicazione delle migliori prassi di tutela della natura e della biodiversità;

Emendamento

(a) sviluppare, dimostrare e promuovere tecniche e approcci innovativi per raggiungere gli obiettivi della legislazione e delle politiche dell'Unione in materia di ambiente e azione per il clima, anche la transizione all'energia pulita, ***nonché*** contribuire ***e fornire sostegno*** all'applicazione delle migliori prassi di tutela della natura e della biodiversità ***e a sistemi agricoli e alimentari sostenibili;***

Emendamento 21

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

(b) sostenere lo sviluppo, l'attuazione, la sorveglianza e il controllo del rispetto della legislazione e delle politiche dell'Unione pertinenti, anche migliorando la governance e rafforzando le capacità degli attori pubblici e privati e la partecipazione della società civile;

Emendamento

(b) sostenere lo sviluppo, l'attuazione, la sorveglianza e il controllo del rispetto della legislazione e delle politiche dell'Unione pertinenti, anche migliorando la governance e rafforzando le capacità degli attori pubblici e privati, ***tra l'altro nei settori dell'agricoltura, dell'orticoltura, della silvicoltura e della pesca,*** e la partecipazione della società civile;

Emendamento 22

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Il programma non compromette gli obiettivi di altre normative e politiche dell'Unione.

Motivazione

Purtroppo in passato i progetti LIFE hanno suscitato controversie e conflitti pubblici in alcuni Stati membri a causa dell'esproprio di aziende agricole familiari. Occorre evitare conflitti tra l'applicazione dei progetti LIFE e altre normative e politiche dell'Unione, quali la PAC e la tutela dei giovani agricoltori e delle aziende agricole familiari. Nell'ambito del regolamento sul fondo LIFE deve essere rafforzata la cooperazione, ad esempio, con gli agricoltori e i proprietari terrieri, ma anche con le PMI e il settore privato.

Emendamento 23

Proposta di regolamento

Articolo 4 – punto 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(a bis) le pratiche agricole sostenibili, tra cui la biodiversità agricola e dei suoli, la cattura del carbonio, il monitoraggio dei suoli e la tutela dei suoli e delle acque;

Emendamento 24

Proposta di regolamento

Articolo 13 – lettera -a (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(-a) i progetti finanziati dal programma contribuiscono in modo significativo al conseguimento di almeno uno degli obiettivi di cui all'articolo 3;

Emendamento 25

Proposta di regolamento

Articolo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) i progetti finanziati dal programma

(a) i progetti finanziati dal programma

non pregiudicano gli obiettivi del programma in materia di ambiente, clima o quelli pertinenti in materia di energia pulita e, *ove* possibile, promuovono il ricorso agli appalti pubblici verdi;

non pregiudicano gli obiettivi del programma in materia di ambiente, clima o quelli pertinenti in materia di energia pulita e, ***ogniqualevolta*** possibile, promuovono il ricorso agli appalti pubblici verdi;

Emendamento 26

Proposta di regolamento Articolo 13 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(a bis) i progetti finanziati dal programma non pregiudicano altre normative e priorità strategiche dell'Unione, segnatamente l'efficienza delle risorse e la produzione alimentare;

Emendamento 27

Proposta di regolamento Articolo 13 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(c bis) è data priorità ai progetti con il maggior potenziale in termini di partecipazione della società civile, dei proprietari terrieri e degli attori dell'agricoltura, dell'orticoltura e della silvicoltura, nonché di cooperazione intelligente con essi;

Motivazione

Come ha dimostrato l'esperienza passata, per l'efficacia dei progetti LIFE è fondamentale assicurare la partecipazione della società civile, dei proprietari terrieri e degli attori dell'agricoltura, dell'orticoltura e della silvicoltura, come pure la cooperazione intelligente con essi, al fine di sviluppare, dimostrare e promuovere tecniche e approcci innovativi per raggiungere gli obiettivi della legislazione e delle politiche dell'Unione in materia di ambiente e azione per il clima, compresa la transizione all'energia pulita, nonché al fine di contribuire all'applicazione delle migliori pratiche in materia di natura e biodiversità e di sostenere tale applicazione.

Emendamento 28

Proposta di regolamento

Articolo 13 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(e bis) la Commissione assicura l'equilibrio geografico dei progetti finanziati dal programma;

Emendamento 29

Proposta di regolamento

Articolo 13 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

(f) se del caso, è prestata particolare attenzione ai progetti in zone geografiche con esigenze specifiche o vulnerabilità, quali zone con particolari problemi ambientali o vincoli naturali, zone transfrontaliere o regioni ultraperiferiche.

(f) se del caso, è prestata particolare attenzione ai progetti in zone geografiche con esigenze specifiche o vulnerabilità, quali zone con particolari problemi ambientali o vincoli naturali, zone transfrontaliere o regioni ultraperiferiche, ***a condizione che tali progetti apportino benefici ambientali.***

Emendamento 30

Proposta di regolamento

Articolo 14 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b) l'acquisto di terreni costituisca l'unico ***o il più efficace*** mezzo per ottenere il risultato desiderato in materia di conservazione;

(b) l'acquisto di terreni costituisca l'unico mezzo per ottenere il risultato desiderato in materia di conservazione;

Motivazione

In passato sono stati acquistati o espropriati lotti agricoli impiegando i finanziamenti LIFE, il che ha creato controversie pubbliche. L'acquisto di terreni dovrebbe costituire l'unico mezzo per ottenere il risultato desiderato. Al fine di conseguire gli obiettivi di conservazione, si dovrebbe preferire la cooperazione con gli agricoltori.

Emendamento 31

Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, i programmi di lavoro pluriennali per il programma LIFE. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 21 bis.

Motivazione

La procedura di comitato è prevista dall'attuale regolamento LIFE. Gli Stati membri dovrebbero partecipare all'elaborazione dei programmi di lavoro.

Emendamento 32

Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. La Commissione garantisce un'adeguata consultazione dei colegislatori e dei portatori di interessi in sede di elaborazione dei programmi di lavoro.

Emendamento 33

Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. La valutazione intermedia del programma va effettuata non appena siano disponibili informazioni sufficienti sulla sua attuazione e comunque non oltre quattro anni dall'inizio della sua attuazione.

2. La valutazione intermedia del programma va effettuata non appena siano disponibili informazioni sufficienti sulla sua attuazione e comunque non oltre quattro anni dall'inizio della sua attuazione, ***e include la valutazione realizzata conformemente all'articolo 18, paragrafo 5. La valutazione intermedia è***

accompagnata, se del caso, da una proposta di modifica del presente regolamento.

Emendamento 34

Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Al termine dell'attuazione del programma e comunque non oltre quattro anni dalla fine del periodo di cui all'articolo 1, secondo comma, la Commissione effettua una valutazione finale del programma.

Emendamento

3. Al termine dell'attuazione del programma e comunque non oltre quattro anni dalla fine del periodo di cui all'articolo 1, secondo comma, la Commissione effettua una valutazione finale del programma ***che include le valutazioni realizzate conformemente all'articolo 18, paragrafo 5.***

Emendamento 35

Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. La Commissione comunica le conclusioni delle valutazioni, corredate delle proprie osservazioni, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

Emendamento

4. La Commissione comunica le conclusioni delle valutazioni, corredate delle proprie osservazioni, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. ***La Commissione rende disponibili al pubblico i risultati delle valutazioni.***

Emendamento 36

Proposta di regolamento Articolo 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 21 bis Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato per il programma LIFE per l'ambiente e l'azione per il clima. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

Motivazione

La procedura di comitato è conforme alle norme dell'attuale programma LIFE. Occorre assicurare una buona cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri. Il comitato LIFE dovrebbe essere mantenuto.

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo	Istituzione di un programma a favore dell'ambiente e dell'azione per il clima (LIFE)
Riferimenti	COM(2018)0385 – C8-0249/2018 – 2018/0209(COD)
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	ENVI 14.6.2018
Parere espresso da Annuncio in Aula	AGRI 14.6.2018
Relatore per parere Nomina	Czesław Adam Siekierski 9.10.2018
Relatore per parere sostituito	John Stuart Agnew
Approvazione	9.10.2018
Esito della votazione finale	+ : 17 - : 13 0 : 4
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	John Stuart Agnew, José Bové, Daniel Buda, Matt Carthy, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Karine Gloanec Maurin, Martin Häusling, Esther Herranz García, Jan Huitema, Ivan Jakovčić, Jarosław Kalinowski, Zbigniew Kuźmiuk, Norbert Lins, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Ulrike Müller, Maria Noichl, Marijana Petir, Laurențiu Rebegea, Bronis Ropė, Maria Lidia Senra Rodríguez, Czesław Adam Siekierski, Maria Gabriela Zoană
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Elsi Katainen, Susanne Melior, Momchil Nekov, Ramón Luis Valcárcel Siso
Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Stanisław Ożóg

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

17	+
ALDE	Jan Huitema, Ivan Jakovčić, Elsi Katainen, Ulrike Müller
ECR	Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg
PPE	Daniel Buda, Michel Dantin, Albert Deß, Norbert Erdős, Esther Herranz García, Jarosław Kalinowski, Norbert Lins, Mairead McGuinness, Marijana Petir, Czesław Adam Siekierski, Ramón Luis Valcárcel Siso

13	-
ECR	Jørn Dohrmann, Laurențiu Rebeca
EFDD	John Stuart Agnew
ENF	Philippe Loiseau
S&D	Paolo De Castro, Karine Gloanec Maurin, Susanne Melior, Momchil Nekov, Maria Noichl, Maria Gabriela Zoană
Verts/ALE	José Bové, Martin Häusling, Bronis Ropé

4	0
GUE/NGL	Matt Carthy, Luke Ming Flanagan, Maria Lidia Senra Rodríguez
PPE	Herbert Dorfmann

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti